



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4258/09
spedito il 24/06/2009
- avverso la sentenza n° 264/23/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DOTT. TONTO ROBERTO
VICOLETTO PIETRO COLLETTA 11 80139 NAPOLI NA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071 2008 00420100 19 I.V.A. 2004

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 4258/09

UDIENZA DEL

23/02/2010 ore 10:00

SENTENZA

N°

104/14/10

PRONUNCIATA IL:

23/2/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/3/2010

Il Segretario

La presente controversia ha come oggetto una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1, a titolo di IVA e accessori - anno 2004, nei confronti della soc. Part. Imm. a r.l.

L'Ufficio emetteva detta cartella in quanto non riconosceva un credito IVA per €. 389.259,00 e un debito di €. 119.202,00.

La società non riteneva fondato tale recupero, perché vantava un credito €. 500.000,00 dovuto al rimborso infrannuale: credito non riportato in dichiarazione, essendone stato richiesto il rimborso.

La stessa società, non essendo stato erogato il rimborso nei termini previsti dall'art. 1 D.M. 23.7.1975, aveva inviato all'A.E. di Napoli (allora competente) una comunicazione di revoca e aveva utilizzato il credito nelle liquidazioni periodiche.

Da ricordare, anche, che la revoca dell'istanza di rimborso non era stata accolta dall'Ufficio di Napoli e le impugnazioni proposte dalla società contro il diniego erano state rigettate sia dalla CTP di Napoli sia dalla CTR della Campania. La società, invece, aveva redatto il Modello Unico IVA/2005 come se la richiesta di rimborso fosse stata revocata.

La C.P. Tributaria di Roma, con sentenza n. 264/33/09, accoglieva in parte il ricorso (riconoscendo solo lo sgravio per €. 8.462,00) e compensava le spese.

Avverso detta sentenza propone appello la società Part. Imm., chiedendone con varie e motivate argomentazioni, la riforma.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma 1, depositando le proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto del gravame.

Motivi

Questa Commissione ritiene che l'appello della società [REDACTED] sia fondato e meriti pertanto accoglimento.

E, invero, risulta che la cartella di pagamento sia stata emessa in violazione del combinato disposto di cui all'art. 54 bis del DPR 633/72, che prevede tassativamente i casi in cui può essere emessa la cartella, ossia i casi in cui è necessario correggere errori materiali o di calcolo: errori che, nella fattispecie, non sono ravvisabili.

In particolare, l'omessa indicazione, al rigo VL20 Unico 2005 del rimborso infrannuale, non consegue a un errore materiale o di calcolo, né vi è difformità tra i quadri del Modello Unico e le liquidazioni, bensì è frutto di una scelta (ritenuta erroneamente legittima dalla società contribuente) fondata sull'impugnazione del diniego di revoca, antecedentemente alla presentazione del Modello Unico 2005.

Ciò premesso, la procedura, posta in essere dall'Ufficio, di liquidazione cartolare e il controllo formale ex art. 54 DPR 633/72, non era attuabile, dovendo l'Ufficio, per il recupero del credito in precedenza chiesto a rimborso, emettere e notificare apposito avviso di rettifica.

La natura della controversia, la peculiarità della materia e la rilevanza delle questioni trattate legittimano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010.

Il Relatore

(G. Tozzi)



IL PRESIDENTE

(S. Cellitti)

